



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR

(Cod. DVR)

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi avviene in conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, a seguito di un attento checkup.

La redazione del **DVR** comprende:

- | |
|--|
| 1 Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale saranno specificati i criteri adottati per la valutazione stessa |
| 2 Le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità (comma 2b), ed il piano di miglioramento per il futuro (comma 2c). |
| 3 I nominativi delle figure di riferimento aziendali (comma 2e). |
| 4 L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare (comma 2d) e l'individuazione delle mansioni che spongono i lavoratori a rischi specifici. (comma 2f). |
| 5 Il piano di evacuazione in caso di emergenza e la relativa planimetria |
| 6 La valutazione del rischio stress da lavoro correlato |
| 7 La valutazione dei rischi della lavoratrici gestanti |
| 8 La valutazione approfondita dei rischi per i videoterminalisti |
| 9 Il carico d'incendio. |

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Definito nell'art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell'art 21 del Testo Unico.).

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiara che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche.

Ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

